

REGOLAMENTO (CE) N. 3271/94 DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1994

recante fissazione definitiva dell'aiuto per i foraggi essiccati stabilito in via provvisoria tra il 1º giugno 1994 e il 31 luglio 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3496/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, in assenza della media dei prezzi d'intervento dell'orzo, validi nella campagna di commercializzazione dell'orzo, che comprende il mese di fissazione del prezzo del mercato mondiale, è stato possibile calcolare l'importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata soltanto in via provvisoria per i mesi di giugno e luglio 1994;

considerando che, la campagna di commercializzazione 1994/1995, il Consiglio ha fissato le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali con il regolamento (CE) n. 1867/94⁽³⁾;

considerando che è quindi possibile calcolare la media dei prezzi d'intervento dell'orzo validi nel corso della campagna di commercializzazione 1994/1995; che può

essere fissato l'importo definitivo dell'aiuto per i foraggi essiccati; che è opportuno che tale importo si applichi a partire dalla data di entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 1245/94⁽⁴⁾ e (CE) n. 1538/94 della Commissione⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi dell'aiuto per i foraggi essiccati fissati in via provvisoria e indicati nell'allegato dei regolamenti (CE) n. 1245/94 e (CE) n. 1538/94, che fissano l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati, sono fissati, a decorrere dalla data di entrata in vigore rispettiva dei regolamenti succitati, conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 137 dell'1. 6. 1994, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 dell'1. 7. 1994, pag. 19.